

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema di Cassazione (Italia) il 31 agosto 2010 — Banca Antoniana Popolare Veneta spa, incorporante la Banca Nazionale dell'Agricoltura spa/Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

(Causa C-427/10)

(2010/C 288/44)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte Suprema di Cassazione

Parti nella causa principale

Ricorrente: Banca Antoniana Popolare Veneta spa, incorporante la Banca Nazionale dell'Agricoltura spa

Convenuti: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

Questioni pregiudiziali

- 1) Se i principi di effettività, di non discriminazione e di neutralità fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto ostino ad una disciplina o prassi nazionale che ricostruiscono il diritto del cessionario/committente al rimborso dell'i.v.a. pagata a torto come indebito oggettivo di diritto comune, a differenza di quello esercitato dal debitore principale (cedente o prestatore del servizio), con un limite temporale, per il primo, assai più lungo di quello posto al secondo, si che la domanda del primo, esercitata quando il termine per il secondo è da tempo scaduto, possa dar luogo a condanna al rimborso di quest'ultimo senza che lo stesso possa più chiedere il rimborso all'Amministrazione finanziaria; tutto ciò senza la previsione di alcuno strumento di collegamento, atto a prevenire conflitti o contrasti, tra i procedimenti instaurati o da instaurarsi dinanzi alle diverse giurisdizioni;
- 2) se, a prescindere dall'ipotesi precedente, siano compatibili coi già riferiti principi una prassi o giurisprudenza nazionale che consentano l'emanazione di una sentenza di rimborso a carico del cedente/prestatore del servizio a favore del cessionario/committente, il quale non aveva esercitato l'azione di rimborso dinanzi ad altro giudice nei termini a lui imposti, in affidamento di una interpretazione giurisprudenziale, seguita dalla prassi amministrativa, secondo cui l'operazione era soggetta ad i.v.a.

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 9 luglio 2010 — The Wellcome Foundation Ltd/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Serono Genetics Institute SA

(Causa C-461/09P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Marchio comunitario — Marchio denominativo FAMOXIN — Domanda di annullamento del titolare del marchio denominativo nazionale LANOXIN — Rigetto della domanda di annullamento)

(2010/C 288/45)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: The Wellcome Foundation Ltd (rappresentante: R. Gilbey, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente), Serono Genetics Institute SA

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 23 settembre 2009, GlaxoSmithkline-Laboratórios Wellcome de Portugal-The Wellcome Foundation/UAMI (cause riunite T-493/07, T-26/08, T-27/08), con cui il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento presentato dal titolare del marchio denominativo nazionale «LANOXIN», per prodotti della classe 5, avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 14 settembre 2007, R 8/2007-1, di rigetto del ricorso presentato contro la decisione della divisione di annullamento che respinge la domanda di annullamento presentata dalla ricorrente e relativa al marchio denominativo comunitario «FAMOXIN», per prodotti e servizi della classe 5

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *La The Wellcome Foundation Ltd è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 37 del 13.02.2010.